

Tribunale Brescia: impossibile attribuire un valore economico attendibile

Aumenti di capitale veri

No a conferimenti societari in criptovalute

I giudici del Tribunale di Brescia mettono in dubbio anche la pignorabilità della criptovaluta da parte dei creditori, il che renderebbe impossibile l'espropriazione senza la collaborazione del debitore

DI DOMENICO CHIOFALO

Vita dura per le monete virtuali. La criptovaluta, in mancanza di determinate qualità che consentano di individuare un valore economico, non è idonea per un conferimento in società.

Il Tribunale di Brescia (sezione specializzata in materia di imprese), con il decreto n. 7556/2018 (RG n. 2602) del 18 luglio 2018 ha rigettato il ricorso di una società contro il rifiuto del notaio di provvedere all'iscrizione nel Registro delle imprese di una delibera di aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura (escludendo quindi la natura di moneta avente corso legale) di una certa quantità di criptovaluta.

Le monete virtuali, dopo le perplessità suscitate nel campo dell'antiriciclaggio e il loro utilizzo in una (unica, per quello che risulta) vendita immobiliare tornano a far discutere anche in campo societario.

La società ritiene che dalla perizia allegata alla delibera di aumento del capitale risulta il valore economico del bene da imputare a capitale, come dimostrato dal trasferimento della criptovaluta alla società a seguito della messa a disposizione delle credenziali (transaction password), dall'utilizzo delle criptovalute in genere come mezzo di pagamento riconosciuto e dall'obbligo del loro inserimento nella dichiarazione dei redditi.

Il notaio che riceve il verbale rifiuta di iscriverlo nel Registro

delle Imprese, a causa dell'eccessiva volatilità delle criptovalute che pregiudicherebbero l'effettività del conferimento.

Anche il Tribunale discosta la tesi della Società ricorrente, evidenziando che la questione non riguarda la categoria generale delle criptovalute né la questione della loro volatilità, ma il possesso, da parte dello specifico bene conferito, dei requisiti di cui all'art. 2464, comma 2, codice civile.

Il Tribunale lombardo si sofferma sulla possibilità di attribuire ab origine un valore economico attendibile sotto diversi profili: la criptovaluta in esame non è presente in alcuna piattaforma di scambio con conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili e l'unico mercato di riferimento è una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi riconducibile ai medesimi creatori della moneta virtuale e quindi inevitabilmente «autoreferenziale».

I giudici affrontano poi l'aspetto nuovo e interessante della pignorabilità della criptovaluta (che può riguardare ogni moneta virtuale): si mette in dubbio l'idoneità del bene a essere oggetto di aggressione da parte dei creditori mancando nella perizia alcun riferimento alle concrete modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento anche alla luce dei dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, rendere impossibile l'espropriazione senza la collaborazione del debitore. Conclude, quindi, il Tribunale che nel caso concreto si tratta di una moneta virtuale «in stato embrionale» che non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile di una valutazione economica come richiesto dall'art. 2464, comma 2, del codice civile.

—© Riproduzione riservata—

